

COMUNE DI BINAGO

(Provincia di Como)

Piazza Vittorio Veneto, 5 - 22070 BINAGO (Como)

C.F. e P.IVA: 00490260130

Tel. 031.940142 - fax. 031.942327

Sito Internet: <http://www.comune.binago.co.it>

e-mail: info@comune.binago.co.it



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 in data 19 febbraio 2019

S O M M A R I O

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Art. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 6 – CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

Art. 7 – ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

Art. 8 – APERTURA DELL'AREA

Art. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE

P R E M E S S A

Il Comune di Binago, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti Leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali d'affezione, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune di Binago riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

In tale senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "Area di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani.

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Art. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, dell'area di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. L'area di sgambamento per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque possieda uno o più cani purché iscritti all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale all'interno dell'area di sgambamento.

Art. 2 – DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “**Area di sgambamento per cani**”, ove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/conducenti e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore/conducente:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, il quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambamento.

Art. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all'area di sgambamento per i cani e ai fruitori della medesima.

Art. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

L'area di sgambamento, disciplinata dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, sarà debitamente attrezzata e dotata di apposita cartellonistica.

Art. 5 – ONERI OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibile l'area per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba.

In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

Art. 6 – CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroghe ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

Art. 7 – ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI

1. I possessori/conduuttori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, e qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica;
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina e/o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa;
3. Il proprietario/conduuttore deve garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani, persone e attrezzature presenti all'interno dell'area di sgambamento;
4. I proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità;
5. All'interno dell'area di sgambamento è vietata la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio;
6. I possessori/conduuttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o

l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;

7. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/conduuttori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo;
8. I cani, all'interno dell'area di sgambamento, non devono essere tenuti in braccio;
9. Ciascun possessore/conduuttore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane per volta;
10. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo *pet therapy* o di attività di integrazione uomo animale, tipo *agility dog*;
11. I possessori/conduuttori degli animali, che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente il cancello, assicurandosi che sia ben serrato ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare;
12. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 6 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti;
13. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili;
14. E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciottola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
15. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica;
16. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduuttori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;

c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane;

In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette.

Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile in alcun caso dei danni a persone o animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambamento.

Art. 8 – APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti il comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché per motivi di pubblico interesse.

All'ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura “**Area di sgambamento per cani**”, riportante gli estremi di approvazione del presente regolamento, chiunque accede all'area:

1. accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
2. risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane;

Art. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale.

Il personale dell'area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla Legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conduuttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conduuttore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva. Nel caso in cui il possessore/conduuttore non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art. 58 dello Statuto Comunale.